

**REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA, prima sezione civile, composta dai seguenti Magistrati:

Dott.ssa Annalisa Gianfelice - Presidente
Dott.ssa Paola De Nisco - Consigliere
Dott.ssa Paola Damiani - Giudice Ausiliario rel.
ha pronunciato la seguente

SENTENZA

Nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. xxx R.G.A.C., posto in decisione con ordinanza del 4.07.2023 e riservato a sentenza con concessione dei termini ex art. 190 c.p.c., a seguito di deposito telematico di note scritte dei procuratori delle parti contenenti le sole istanze e conclusioni, in esecuzione del provvedimento Presidenziale emesso ex art. 127 ter c.p.c., nella formulazione introdotta dall'art. 35 d.lgs. n. 149/2022, tra

GM (c.f. omissis), nato a omissis ed ivi residente alla omissis, anche quale titolare dell'omonima ditta G.M. RAPPRESENTANZE DI GM, con sede in omissis ed elettivamente domiciliato in omissis, presso lo studio degli Avv.ti omissis e omissis, che lo rappresentano e difendono, giusta procura in calce all'atto di appello

appellante

e

omissis S.P.A. (c.f. omissis), in persona del suo legale rappresentante pro-tempore, con sede in omissis, quale incorporante di omissis Banca S.p.a., a sua volta incorporante di Banca omissis S.p.a., elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'Avv. omissis, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa conclusionale in appello

appellata

e

omissis Banca S.p.a. (c.f. omissis), in persona del suo procuratore speciale, con sede in omissis, quale cessionaria del ramo d'azienda di omissis Banca S.p.a., elettivamente domiciliata presso l'indirizzo PEC dell'Avv. omissis, che la rappresenta e difende giusta procura in calce alla comparsa di intervento ex art. 111 c.p.c.

interventore ex art. 111

c.p.c. Oggetto: rapporti bancari in c/c – ripetizione d'indebito ex art. 2033 c.c., appello avverso la sentenza n. xxx in data 14/15.10.2020 del Tribunale di Ancona

CONCLUSIONI

Le parti hanno concluso riportandosi ai rispettivi scritti difensivi, chiedendo l'accoglimento delle conclusioni ivi rassegnate e reiterate nelle note telematiche per la trattazione scritta

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza n. xxxx in data 14/15.10.2020 il Tribunale di Ancona, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da GM nei confronti di Banca omissis S.p.a. (incorporata da omissis Banca S.p.a. - cedente di omissis Banca- a sua volta incorporata da omissis S.p.a.), volta ad accertare l'illegittimità delle condizioni economiche applicate al contratto di conto corrente e di anticipo su fatture, entrambi sottoscritti in data 19.10.2000 dalla ditta individuale G.M. Rappresentanze di GM, contestando la pattuizione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e l'applicazione di interessi ultralegali eccedenti il tasso soglia usurario, la nullità della c.m.s. in mancanza di specifica pattuizione scritta dell'entità e dei criteri di calcolo, l'illegittimo esercizio dello jus variandi, lamentando inoltre la illegittimità delle valute in quanto indipendenti dalla effettiva disponibilità della provvista, con conseguente condanna della banca alla restituzione di quanto indebitamente percepito, avendo il giudicante ravvisato l'inammissibilità della domanda di ripetizione per risultare i rapporti contrattuali ancora aperti al momento della proposizione della domanda, considerata l'irrelevanza della loro chiusura in corso di causa, né essendo proponibile l'azione subordinata ex art. 2033 c.c. per mancanza di eseguito pagamento e per l'inesistenza della causa solvendi, ha ritenuto comunque infondata la domanda nel merito in ragione della carenza probatoria della documentazione relativa ai due rapporti impeditiva

dell'indagine peritale espletata, ha accertato la legittimità delle condizioni economiche pattuite in forma scritta applicate al rapporto ed ha, infine, condannato parte attrice alla rifusione delle spese di lite.

Avverso la citata sentenza ha proposto appello GM, anche in qualità di titolare della omonima ditta G.M. Rappresentanze di GM, chiedendone l'integrale riforma nella parte in cui il primo giudice ha fatto erronea applicazione del principio dell'art. 2033 c.c. nel valutare che la domanda attorea fosse limitata alla sola richiesta della ripetizione dell'indebito, ritenendola inammissibile a causa della circostanza che tutti i rapporti contestati risultavano ancora aperti al momento della proposizione dell'azione, non anche invece a quella dell'accertamento delle nullità contrattuali e dell'esatto dare/avere fra le parti; la sentenza ha, inoltre, errato nell'interpretazione dei mezzi di prova circa la mancata sottoscrizione del contratto di c/c, formato da sole due pagine ciascuno, con conseguente nullità di tutte le condizioni applicate al rapporto anche per avere l'attore sempre sconosciuto di averlo sottoscritto, risultando, invece, ad esso non riferibile la sottoscrizione in calce ad un altro documento denominato "norme che regolano i servizi di incasso o di accettazione", con applicabilità alla fattispecie della sanzione prevista ex art. 117, co. 6 e 7, TUB; erra, altresì, il giudice nel rilevare la carenza probatoria nell'azione di ripetizione dell'indebito per mancata produzione degli estratti del c/c atti a dimostrare l'avvenuto pagamento del saldo negativo, risultando invero prodotti gli "estratti conto, scalari e riepiloghi competenze", integralmente dal 23.10.2000 al 31.12.2013 per il rapporto di c/c, dal 25.10.2000 al 31.12.2013 per il rapporto di anticipo su fatture; l'ultima doglianza attiene alla condivisione delle risultanze del CTU fondate nell'erroneo presupposto che il contratto di c/c sia stato validamente pattuito fra le parti, con richiesta di ricalcolo tenendo conto, come data finale, quella di effettiva estinzione dei rapporti e non l'ultimo trimestre 2013 dal momento che agli atti risultano depositati ulteriori documenti fino al 30.06.2015 ed, inoltre, il CTU non ha considerato che entrambi i conti non riportino la stessa periodicità di liquidazione degli interessi e l'art. 7 di entrambi, poiché stipulati anteriormente alle prescrizioni della delibera CICR del 9.02.2000, sono inefficaci ex art. 6 della medesima delibera e nulli ex art. 117 TUB; in particolare, quanto alla nullità della clausola di determinazione degli interessi ultralegali (non determinati convenzionalmente) con rinvio alle condizioni usualmente praticate su piazza, alla nullità della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi, alla illegittima applicazione della commissione di massimo scoperto, poiché usuraria in quanto non determinata né determinabile al momento della conclusione del contratto, alle illegittime variazioni in peius dei tassi unilateralmente operate, mai comunicate alla società correntista, alla illegittima applicazione di criteri di accredito ed addebito delle valute indipendenti dalla effettiva disponibilità della provvista, inoltre i contratti sono parzialmente nulli nella parte in cui prevedono la periodicità trimestrale di liquidazione di interessi creditori e debitori.

Si è regolarmente costituita in giudizio omissis Banca S.p.a., poi incorporata da omissis S.p.a., contestando in modo specifico l'avverso gravame di cui ha chiesto il rigetto per infondatezza e rilevando la correttezza della sentenza nella parte in cui ha ritenuto l'inammissibilità della domanda per essere il conto, al momento della proposizione dell'azione nel novembre 2014, ancora acceso e recante un saldo passivo, come rilevato dal CTU, né essendo il giudice tenuto ad accertarne la chiusura in corso di causa (l'estinzione è, comunque, avvenuta per il rapporto di c/c in data 25.03.2016 e per il conto di anticipo su fatture in data 8.10.2015), inoltre è escluso che possa proporsi una domanda ex art. 2033 c.c. per ripetizione di somme qualora il cliente non abbia dato prova dell'estinzione mediante pagamento del saldo debitore di chiusura, né può accogliersi la sola domanda di accertamento negativo del credito, trattandosi di domanda collegata e non autonoma; la sentenza non avrebbe rilevato la nullità del contratto di c/c per mancanza di firma, invero delle tre firme apposte sia in apertura che in calce al contratto e posizionate in modo da identificarlo con certezza, solo una risulterebbe parzialmente tagliata per un mero errore commesso in sede di scansione, comunque l'eccezione è tardiva in quanto sollevata solo in sede di comparsa conclusionale, invece integralmente firmato risulta il contratto del conto anticipi; la sentenza sarebbe incorsa in ulteriore errore nel ritenere la domanda inammissibile perché proposta solo con documenti parziali, mentre anche il CTU ha escluso la continuità degli estratti conto per entrambi i rapporti; inammissibile ex art. 342 c.p.c. è la integrale riproposizione delle doglianze di primo grado - espressamente al di fuori dei motivi di appello e, pertanto, da considerarsi passate in giudicato- sotto un generico paragrafo definito "osservazioni" del tutto avulso dalle argomentazioni della sentenza gravata, comunque dal contenuto infondato in ragione dell'avvenuta formale pattuizione tra le parti di tutte le condizioni economiche, né vi è alcuna applicazione di interessi usurari, avendo la CTP adottato un erroneo metodo di calcolo, con inclusione della c.m.s. e delle spese per servizi nel calcolo del TEG ai fini della determinazione del tasso usurario, giungendo a un confronto del tutto disomogeneo, né vi è

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

illegittimità della capitalizzazione trimestrale ex art. 1283 c.c., avendo la banca effettuato la pubblicazione in G.U. come previsto dalla delibera CICR ed adeguato tutti i conti correnti al nuovo metodo di calcolo, con uguale periodicità, né è illegittima l'applicazione della c.m.s. per indeterminatezza o mancanza di causa, risultando correttamente pattuita, così come il sistema dei giorni-valuta, né è eccezionale la mancata comunicazione al correntista delle variazioni delle condizioni contrattuali, rilevandosi dagli estratti periodici che la banca ha sempre portato a sua conoscenza le effettive condizioni applicate e le successive modifiche ex art. 118 TUB. La difesa della banca appellata ha, infine, ribadito e reiterato l'eccezione di prescrizione decennale, decorrente dall'appostazione di ogni singola rimessa chiesta in ripetizione, rimasta assorbita in primo grado per il rigetto delle domande nel merito.

Con atto di intervento ex art. 111 c.p.c. si è costituita omissis Banca S.p.a. quale successore a titolo particolare di omissis Banca S.p.a., a seguito di cessione di ramo d'azienda avvenuta in data 19.05.2021 e pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 35 del 23.3.2021, con cui ha acquisito il ramo d'azienda di omissis Banca S.p.a. ricomprendente anche il rapporto controverso, riportandosi e facendo espressamente proprie tutte le difese,

eccezioni e conclusioni di omissis Banca S.p.a.

A seguito di ordinanza del 4.07.2023, precisate le conclusioni con note di trattazione scritta come in epigrafe, la Corte ha trattenuto la causa in decisione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

L'appello è infondato e non è meritevole di accoglimento.

Con il **PRIMO MOTIVO** di gravame la difesa appellante critica la sentenza impugnata nella parte in cui ha dichiarato l'inammissibilità della domanda di ripetizione, per avere il giudice di prime cure erroneamente valorizzato la circostanza che tutti i rapporti contestati risultassero ancora aperti al momento della proposizione della domanda, come peraltro da espressa ammissione di parte istante, che ha in subordine invocato la domanda di accertamento delle eccepite nullità contrattuali, oltre che dell'esatto importo di dare/avere tra le parti: nonostante la declaratoria di inammissibilità, il Tribunale ha ugualmente affrontato la controversia nel merito, ritenendo l'infondatezza della proposta domanda d'indebito.

Va, a tal proposito, riferito l'orientamento di legittimità che ha, in più occasioni, affermato come la domanda di accertamento negativo del credito sia autonomamente esperibile, rispetto alla domanda di ripetizione ex art. 2033 c.c., anche se il rapporto di conto corrente è ancora in corso, poiché il correntista ha un interesse a far valere la nullità delle clausole nulle e conseguentemente accertare l'entità del saldo parziale depurato delle appostazioni che asserisce illegittime, "atteso che tale interesse mira al conseguimento di un risultato utile, giuridicamente apprezzabile e non attingibile senza la pronuncia del giudice, consistente nell'esclusione, per il futuro, di annotazioni illegittime, nel ripristino di una maggiore estensione dell'affidamento concessogli e nella riduzione dell'importo che la banca, una volta rielaborato il saldo, potrà pretendere alla cessazione del rapporto" (cfr. Cass., ord. n. 21646 del 5.09.2018), non essendo a priori necessariamente da escludersi una chiusura del rapporto in pendenza o all'esito del contenzioso con la banca.

Ed infatti, con precedente pronuncia la Suprema Corte aveva avuto modo di precisare che "di pagamento, nella descritta situazione, potrà dunque parlarsi soltanto dopo che, conclusosi il rapporto di apertura di credito in conto corrente, la banca abbia esatto dal correntista la restituzione del saldo finale, nel computo del quale risultino compresi interessi non dovuti e, perciò, da restituire se corrisposti dal cliente all'atto della chiusura del conto" (v. Cass. n. 798 del 15.01.2013).

L'assunto ora evidenziato è assorbente rispetto alle doglianze di cui al terzo motivo di gravame, concernente il mancato assolvimento all'onere della prova incombente sull'attore nell'azione di ripetizione dell'indebito circa gli avvenuti pagamenti e la mancanza di causa debendi.

Con il **SECONDO MOTIVO** parte appellante si duole dell'omesso accertamento in sentenza della mancanza di sottoscrizione da parte della cliente delle condizioni di c/c quanto ai tassi, spese e c.m.s. (assumendo che "si intravede una scritta cancellata" sulla copia del contratto prodotto dalla banca) e che tale circostanza avrebbe dovuto indurre all'applicazione, in sede di ricalcolo del saldo, del tasso sostitutivo dei BOT ex art. 117 TUB mediante integrazione di CTU disattesa in primo grado ed reiterata in appello, criticando in particolare l'appellante quanto riportato a pag. 9 della sentenza circa l'avvenuta consegna del documento contrattuale alla ditta correntista quale oggetto di espressa dichiarazione e

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

sottoscrizione in entrambi i contratti depositati, come da apposita dicitura in essi contenuta (“dichiariamo di aver preso visione e di accettare le norme di cui sopra e diamo atto che una copia del presente contratto ci è stata da Voi consegnata”), precisando altresì che la banca non avrebbe mai provveduto né a consegnarglieli al momento dell’accensione dei rapporti, né a trasmetterne copia successivamente, ma solo a seguito di formale richiesta ex art. 119 TUB.

Il giudicante sarebbe stato, quindi, indotto in errore dall’esame di un altro documento sottoscritto in calce all’ultima pagina non consecutiva alle precedenti e neppure riferibile al contratto, denominato “condizioni generali di contratto”, tanto che nel corso del giudizio la correntista avrebbe in più occasioni “disconosciuto” di aver apposto la sottoscrizione al rapporto di c/c in questione.

La censura non coglie nel segno.

Dall’esame degli atti e della documentazione istruttoria, ritenendo la Corte di poter condividere quanto già correttamente apprezzato e ricostruito dal giudice di prima istanza, si evince l’avvenuto deposito, da parte dell’attore, del contratto di c/c consistente in quattro pagine, oltre al documento depositato dalla banca che presenta anche gli allegati fogli analitici, contenenti la comunicazione di avvenuta apertura del conto con sottoscrizione della sola banca, le “norme che regolano i conti correnti di corrispondenza” e le “norme che regolano i servizi di incasso o di accettazione degli effetti, documenti ed assegni sull’Italia e sull’estero”, con apposizione delle due sottoscrizioni delle parti solo in calce all’ultima pagina, mentre in calce alla prima riportante le condizioni economiche del rapporto figura solo una firma “tagliata” in sede di acquisizione della scansione: di qui la logica deduzione anche del primo giudice che le firme presenti sul quarto foglio siano state apposte anche per accettazione delle specifiche condizioni contenute nel primo foglio che costituisce non solo l’antecedente materiale, ma soprattutto il presupposto giuridico di tutto il documento contrattuale nel suo complesso: ad ogni buon conto, anche a voler prescindere dall’accertata infondatezza dell’eccezione nel merito, la contestazione circa la mancanza di apposita sottoscrizione del primo dei fogli di cui è composto il documento è stata inammissibilmente sollevata per la prima volta dal correntista solo con in sede di deposito della comparsa conclusionale, pertanto tardivamente rispetto alle preclusioni assertive di cui all’art. 183, co. 6, c.p.c.

La sussistenza di un rapporto contrattuale, regolarmente sottoscritto dalle parti e vincolante quanto alle condizioni economiche ivi riportate, consentono di ritenere assorbito il quarto motivo nella parte in cui ha ad oggetto l’asserita erronea interpretazione della CTU che, non considerando l’inesistenza di un contratto scritto, non avrebbe ipotizzato l’applicazione del tasso legale in luogo di quello convenzionale, mentre inammissibile appare la richiesta di integrazione peritale quanto all’incompletezza ravvisata dal CTU della documentazione contabile, che gli avrebbe impedito di eseguire “un ricalcolo tenendo conto come data finale quella di effettiva estinzione dei rapporti e non l’ultimo trimestre 2013 dal momento che agli atti risultano depositati gli ulteriori documenti: - estratti conto del c/c 1416 dal 1.1.2015 al 30.6.2015 ed estratto conto del c/c 1417 dal 31.3.2015 al 30.6.2015” (cfr. pag. 23 atto di appello). Va, infatti, considerato che il CTU ha già esaurientemente risposto con propria relazione redatta in data 22.08.2019 e che, nel presupposto della mancanza degli estratti scalari e del prospetto riepilogativo utili per l’analisi della determinazione del calcolo degli interessi che ne riporta, usualmente, le condizioni in termini di tassi applicati nel trimestre, egli ha aggiornato il prospetto analitico relativo al contratto di c/c con i due trimestri del 2015, partendo dal precedente elaborato sub all. “D” e depurandolo di tutte le componenti di costo incidenti ai fini anatocistici, dunque riproponendolo “in logica trimestrale ... così come la nuova quantificazione dei soli “numeri avere” dal momento che l’assenza dei tassi di interesse non permette la quantificazione degli interessi a credito per parte attrice” (così pag. 3 della citata relazione integrativa).

Quanto al quesito richiesto nel presupposto della inefficacia ex art. 6 delibera CICR del 9.02.2000 e della nullità ex art. 117 TUB per non riportare i due rapporti, ai rispettivi e speculari artt. 7, la stessa periodicità di liquidazione degli interessi, il primo giudice ha, al riguardo, correttamente ravvisato il rispetto delle prescrizioni riportate nella suddetta delibera, mutuando integralmente quanto accertato dal CTU che ha riscontrato “come fossero nei fatti rispettate le prescrizioni riportate nella delibera CICR del 9 febbraio 2000 risultando, dall’originalità del rapporto, applicata la periodicità trimestrale degli interessi sia attivi che passivi” (cfr. pag. 4 della CTU), nonché rilevando assolto l’onus probandi in virtù della stipula della suddetta pari periodicità “vuoi mediante la sottoscrizione dei due contratti contenenti anche i fogli informativi analitici consegnati in pari data al correntista, vuoi mediante successiva

comunicazione inviata al correntista unitamente all'estratto conto del 31 dicembre 2003 di riepilogo delle condizioni in essere" (cfr. sent. pag. 12).

Va, inoltre, ravvisata l'infondatezza delle doglianze riguardanti la c.m.s., atteso che il foglio informativo analitico allegato al contratto prevede espressamente l'aliquota dello 0,6125% calcolata sul punto di massimo utilizzo nel trimestre di riferimento, con la maggiorazione dello 0,3000% per la parte di utilizzo eccedente il fido accordato, pertanto la previsione delle suddette condizioni assicura la determinatezza o determinabilità della clausola; sulla questione della usurarietà del tasso di interessi pattuito per la mancata inclusione della c.m.s. nel calcolo del TEG (in relazione alla quale il giudice di prime cure ha ravvisato la necessità di una valutazione separata di grandezze non omogenee, quali interessi e c.m.s., con riferimento ad uno specifico e distinto tasso soglia: cfr. pag. 12 sent.), va considerata l'erroneità della metodologia di calcolo utilizzata dal CTP appellante, che per la verifica del superamento del tasso soglia dell'usura ha utilizzato la formula della matematica finanziaria, disattendendo l'orientamento giurisprudenziale che invece richiede l'applicazione della formula conforme alle Istruzioni della Banca d'Italia, culminato peraltro nella sentenza delle Sezioni Unite n. 16303 del 20.06.2018 che, nel confermare il carattere innovativo e non interpretativo del d.l. n. 185/08, rimarcando l'esigenza di omogeneità o simmetria indubbiamente avvertita dalla citata legge ed affermando che i Decreti Ministeriali di fissazione delle soglie sono coerenti con la L. n. 108/96, in quanto contengono sia pure separatamente la rilevazione della CMS quale onere che non può non essere considerato connesso al credito, ha enunciato il seguente principio di diritto: "con riferimento ai rapporti svoltisi, in tutto o in parte, nel periodo anteriore all'entrata in vigore delle disposizioni di cui all'art. 2 bis d.l. n. 185 del 2008, inserito dalla legge di conversione n. 2 del 2009, ai fini della verifica del superamento del tasso soglia dell'usura presunta come determinato in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, va effettuata la separata comparazione del tasso effettivo globale d'interesse praticato in concreto e della commissione di massimo scoperto eventualmente applicata – intesa quale commissione calcolata in misura percentuale sullo scoperto massimo verificatosi nel periodo di riferimento – rispettivamente con il tasso soglia e con la "CMS soglia", calcolata aumentando della metà la percentuale della CMS media indicata nei decreti ministeriali emanati ai sensi dell'art. 2, comma 1, della predetta legge n. 108, compensandosi, poi, l'importo della eventuale eccedenza della CMS in concreto praticata, rispetto a quello della CMS rientrante nella soglia, con il "margine" degli interessi eventualmente residuo, pari alla differenza tra l'importo degli stessi rientrante nella soglia di legge e quello degli interessi in concreto praticati", con la conseguenza che nel caso in esame la c.m.s. non va sommata, ma confrontata da sola con il tasso soglia, come correttamente statuito nella sentenza impugnata.

La difesa appellante ha, infine, posto in modo del tutto generico la questione dell'usura sopravvenuta quale conseguenza dell'illegittimo esercizio dello ius variandi da parte della banca, senza curarsi di indicare quali siano gli specifici trimestri contabili, rinvenibili dalle operazioni annotate negli estratti conto depositati in atti, in cui le denunciate variazioni unilaterali della banca abbiano comportato il rialzo del tasso in concreto applicato rispetto a quello originariamente pattuito, rendendolo quindi usurario ed idoneo a generare la nullità del rapporto per usura sopravvenuta ed a comportare le stesse conseguenze dell'usura c.d. ab origine o pattizia.

E' opinione giurisprudenziale ormai consolidata che l'accertamento dell'usurarietà del tasso di interesse riguardi il solo momento genetico del contratto e non della sua effettiva dazione, dovendosi considerare come ai fini del calcolo dell'usura e dell'opportunità di utilizzo della formula di calcolo elaborata dalla Banca d'Italia, a seguito del citato intervento delle Sezioni Unite avente ad oggetto un contratto di mutuo -estensibile anche al rapporto di conto corrente- l'usura sopravvenuta non abbia più alcun rilievo, dovendo sempre farsi riferimento solo all'eventuale pattuizione usuraria dei tassi di interesse, avendo la Suprema Corte riconosciuto validità alla clausola contrattuale contenente un tasso di interesse che, sebbene pattuito lecitamente, abbia superato al momento del pagamento il tasso soglia, con l'enunciazione del seguente principio di diritto: "allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto" (cfr. Cass. SS.UU.

Rivista di informazione giuridica, registrata al Tribunale di Napoli al numero 12 del 05/03/2012

Registro affari amministrativi numero 8231/11

Direttore Responsabile Avv. Antonio De Simone – Direttore Scientifico Avv. Walter Giacomo Caturano

Copyright © 2012 - Ex Parte Creditoris - ISSN 2385-1376

sent. n. 24675/2017; tra la giurisprudenza di merito, v. Tribunale di Cremona, sent. 23.03.2021 n. 10; Tribunale di Forlì, sent. 6.12.2019 n. 1049).

In considerazione del riscontrato quadro probatorio, ritenuto assorbito ogni ulteriore motivo e rigettata la richiesta di ammissione della CTU integrativa poiché ininfluyente per quanto sopra di ragione, la Corte rigetta l'appello e conferma in toto la sentenza di primo grado.

In virtù della dell'evoluzione normativa della materia controversa e del continuo mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti anche nelle more del presente giudizio di gravame, sussistono i presupposti ex art. 92, co. 2, c.p.c. per compensare integralmente tra tutte le parti le spese di lite del grado.

In considerazione dell'integrale rigetto dell'appello, ricorrono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1-quater DPR n. 115/2002, come modificato dall'art. 1, comma 17, della Legge 24 dicembre 2012, n. 228 (applicabile *ratione temporis*, essendo stato l'appello proposto dopo il 30 gennaio 2013) per il raddoppio del versamento del contributo unificato ad opera di parte appellante (cfr. Cass. civile, sez. II, 5.02.2018, n. 2753).

P.Q.M.

La Corte, ogni diversa domanda, istanza, deduzione ed eccezione disattesa, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da GM, anche in qualità di titolare della omonima ditta G.M. Rappresentanze di GM, avverso la sentenza n. n. xxx in data 14/15.10.2020 del Tribunale di Ancona, così provvede:

-Rigetta l'appello proposto;

-Conferma per l'effetto l'impugnato provvedimento;

- Ai sensi dell'art. 13, co. 1-quater, D.P.R. 115/02, come modificato dalla L. 228/12, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, a norma del co. 1 bis dello stesso art. 13;

-Compensa interamente tra tutte le parti le spese di lite del grado.

Così deciso in Ancona, nella camera di consiglio tenutasi da remoto in data 25.10.2023.

Il Presidente
Dott.ssa Annalisa Gianfelice
Il Giudice Ausiliario Est.
dott.ssa Paola Damiani